

Congregazione per L'Evangelizzazione dei Popoli
Index Facultatum Legatis Pontificiis in territoriis missionum
tributarum
Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXCIX

•
 FACOLTÀ

1. Di permettere che la Diocesi sia eretta, che il Vescovo sia consacrato e prenda possesso della diocesi, prima che pervenga la lettera Apostolica "sub plumbo".

2. Di dispensare dal can. 382 in quanto alla presentazione al Collegio dei consultori delle lettere Apostoliche per prendere possesso della diocesi, quando la convocazione del Collegio dei consultori sia impossibile.

3. Di prorogare, per urgente necessità, il tempo entro il quale l'amministratore diocesano dev'essere eletto dal Collegio dei consultori (can. 421 § 1), fermo restando quanto prescrive il can. 502 § 3.

4. Di designare nella sede vacante di un Vicariato o di una Prefettura apostolica, un Pro-Vicario o Pro-Prefetto se, per qualche ragione, non fosse stato nominato o fosse morto dopo la designazione.

5. Di concedere, durante la sede vacante di una diocesi, e dietro richiesta dell'Amministratore apostolico o diocesano, in casi di urgenza e nei singoli casi, le facoltà che rientrano nella potestà ordinaria del Vescovo.

6. Di permettere alle persone giuridiche ecclesiastiche che a norma del diritto abbisognano della licenza, che, quando sia di urgente necessità o vi sia pericolo nel ritardo, possano alienare i beni fino al doppio della somma massima stabilita a norma dei cann. 638, § 3 e 1292, § 1, 2 CIC.

La medesima regola vale fermo restando, nel caso, il prescritto del can. 1297, nelle questioni di cui nel can. 1295. Sull'avvenuta alienazione venga informata entro l'anno la Congregazione competente.

7. Di vigilare affinché venga osservata la giustizia nella raccolta e distribuzione dei sussidi economici, in particolare di quelli riguardanti le Pontificie Opere Missionarie.

8. Di condonare, in tutto o in parte, gli oneri delle Messe quando si verifica l'impossibilità fisica o morale di celebrarle. Che, se è possibile soddisfare in parte agli oneri, si imponga un congruo numero di Messe, anche con la proroga del tempo per soddisfare ad esse. Nei casi occulti converrà rinviare i richiedenti al confessore che avranno preferito, e anche tramite lo stesso ricorrano alla Penitenzieria Apostolica.

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: can. 132 CIC (natura della potestà del nunzio) È can. 364, 8° CIC. nn. 1-15 [25] (contenuto delle facoltà stabilmente concesse dai singoli dicasteri) È n. 1 [25], cann. 373, 379 CIC (lettere apostoliche) È n. 3 [25] (facoltà per sovvenire le attribuzioni degli uffici capitali transitori) È n. 4 [25], can. 420 CIC (Pro-vicario sede vacante) È n. 8 [25], can. 949 CIC, art. 97 § 2 [9] (condonazione oneri Messe) È n. 9 [24], can. 905 CIC (licenza per dire più Messe) È nn. I-VI *Osservazioni* [24], can. 133 CIC (condizioni di esercizio).

Testo e Bibliografia: gli stessi che per il documento [20]; vedi anche J. GARCIA, *Facultades concedidas a los legados pontificios por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos*, in "Commentarium pro Religiosis", 82, 2001, pp. 317-343.

Vengano informati anche i richiedenti che gli oneri di Messe, che restassero da adempiere, saranno condonati se per caso, prima del loro completo adempimento, fossero piamente deceduti nel Signore non lasciando alcuna somma per l'adempimento degli oneri, supplendo per il resto il Sommo Pontefice dal tesoro della Chiesa.

9. Di dire tre Messe, per giusta causa, nei giorni feriali, e di celebrare la Messa quattro volte anche nelle domeniche e nelle feste di precetto, per una necessità pastorale.

10. Di concedere, se avviene qualche grave necessità o utilità pastorale, e a richiesta dell'Ordinario del luogo, la celebrazione di Messe "ad diversa", anche nei giorni proibiti dal diritto liturgico, eccetto nei giorni di Pasqua, Natività del Signore, Ascensione, Pentecoste, Assunzione e Immacolata Concezione B.V.M e nei giorni del Triduo Pasquale.

11. Di prorogare una volta e per giusta causa, non tuttavia oltre tre mesi, i Rescritti concessi dalla Sede Apostolica già scaduti.

12. Di visitare personalmente o per mezzo di un presbitero che si distingua per probità, prudenza e dottrina, le persone, i luoghi e le cose di cui ai cann. 397, § 2; 628, § 2; 683; 806 CIC, in casi particolari tuttavia e non a modo di visita generale, purché la stessa visita sia necessaria ed urgente, l'Ordinario sia impedito o negligente e non vi sia il tempo per ricorrere alla Santa Sede.

13. Di informarsi, in casi straordinari e per urgente necessità, sullo stato di qualche casa o di qualche gruppo di vita consacrata, ascoltando i superiori e provvedendo perché vengano adottati gli opportuni rimedi agli abusi, avvertita tuttavia quanto prima la Santa Sede, se sembrerà di decidere qualcosa di nuovo in utilità delle comunità.

14. Di entrare, per giusta causa, dentro la clausura papale dei monasteri di monache che si trovano entro il territorio assegnato, e permettere, per giusta e grave causa, che altri vengano ammessi nella clausura.

15. Di impartire tre volte all'anno, secondo la formula prescritta, nei giorni da scegliersi personalmente, la benedizione papale con l'indulgenza plenaria che potrà essere lucrata da coloro i quali, confessati e comunicati e recitando una volta secondo le intenzioni del Sommo Pontefice il Pater e l'Ave o un'altra orazione secondo la propria devozione, avranno ricevuto la stessa Benedizione.

Inoltre, anche nei casi seguenti:

* ovunque accada un evento ecclesiale di ambito nazionale presieduto dal proprio Nunzio Apostolico o Delegato Apostolico;

* in occasione delle visite delle diocesi, al termine dell'Eucaristia in cui culmina la visita.